

Art.1 SCOPI SOCIALI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI ODV



RAGGRUPPAMENTO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

-STATUTO-

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Via G. Verdi n.22 -33039 San Lorenzo di Sedegliano Udine, un'organizzazione di volontariato con finalità di protezione ambientale e civile denominata Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Friuli Venezia Giulia ODV o più semplicemente "Giacche Verdi Friuli V.G. ODV" che assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, composta unicamente da persone fisiche, con completa autonomia amministrativa, gestionale e patrimoniale.

La stessa compartecipa con le Associazioni Giacche Verdi delle altre Regioni alla costituzione dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dalle norme di questo statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e si conforma alle direttive del Ministero dell'Ambiente.

Il trasferimento della sede legale per motivi organizzativi non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.3 SCOPI SOCIALI

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di interesse generale per il proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, esercita inoltre attività correlate con la protezione civile e la solidarietà sociale nel campo del supporto alle persone in disagio sia fisico che psicologico.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, l'Associazione intende svolgere le seguenti azioni:

- Assistere ed istruire i cavalieri suoi Soci affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo possano affiancarsi ai servizi di protezione ambientale e protezione civile, alle Autorità preposte alla tutela del patrimonio ambientale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri.
- La diffusione della cultura equestre e dell'impiego del cavallo nella protezione ambientale e civile.
- Coadiuvare tutte le organizzazioni Regionali, Nazionali ed Internazionali che si occupano di protezione ambientale e civile.
- Contribuire alla conservazione e manutenzione degli ambienti fluviali e boschivi.
- Collaborare al ripristino dei sentieri e dei percorsi storico naturalistici.
- Far sì che disabili fisici e mentali possano trovare benefici dalla rieducazione equestre.
- Diffondere la pratica della rieducazione equestre.
- Contribuire alla preparazione di persone specializzate nell'insegnamento e delle discipline equestri ad essa connesse attraverso la organizzazione e realizzazione di appositi corsi di formazione.
- Organizzare corsi di formazione per il reinserimento sociale di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.
- Organizzare e realizzare corsi di insegnamento rivolti a bambini e adulti, finalizzati ad una crescita evolutiva che grazie alle discipline equestri sviluppi un corretto rapporto di conoscenza, salvaguardia e tutela dell'ambiente naturale.
- Organizzare e realizzare corsi rivolti a soggetti interessati ad una crescita educativa legata ad attività ludico-addestrative, che si esprimono in via privilegiata nell'ambiente naturale e nel rapporto con gli animali.
- Promuovere ogni attività connessa con l'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, con le attività del tempo libero all'aperto, con la tutela dell'ambiente, con il turismo, con l'agriturismo in riferimento particolare alle generazioni più giovani ed ove sia possibile alle persone disabili od in stato di difficoltà.
- Suscitare con i propri mezzi, l'interesse fattivo per i problemi della difesa ambientale con particolare riguardo alla conservazione dei boschi, degli ambienti naturali di particolare interesse ed alla protezione e percorribilità dei tratturi e sentieri rurali, stimolando il rispetto per la natura e l'evoluzione positiva della legislazione ecologica, collaborando con ogni iniziativa che persegua gli stessi scopi.
- Il controllo della legittima chiusura dei sentieri e sul comportamento degli equituristi di concerto con le Autorità preposte.

L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in conformità con l'Art.6 D. Lgs 117/2017.

Art.4 SOCI

Nell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di soci:

Volontari ordinari: le persone fisiche operative che prestano gratuitamente e spontaneamente la propria opera al fine del conseguimento degli scopi sociali.

Benemeriti: le persone fisiche che per particolari benemeritenze verso l'Associazione sono riconosciuti tali dall'Organo di amministrazione.

Sostenitori: le persone fisiche non operative che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non comporta alcuna disparità di trattamento tra i medesimi, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art.5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci d'età superiore ad anni 18 hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in regola con la quota associativa e se iscritti da almeno due anni nel libro degli associati.

Tutti i soci hanno diritto di votare nell'assemblea dell'Associazione se in regola con la quota associativa ed iscritti nel libro degli associati.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare ad ogni iniziativa od attività dell'Associazione in relazione anche alle proprie mansioni all'interno della stessa.

Tutti i soci hanno diritto a consultare i libri sociali conservati presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Ogni socio ha diritto di essere rappresentato nell'assemblea per delega scritta.

Art.6 AMMISSIONI E DOVERI SOCIALI

Tutti i soci hanno il dovere morale di comportarsi in modo corretto in pieno rispetto dello statuto, dei regolamenti e dello spirito di solidarietà che è motore principale dell'Associazione.

I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dall'Organo di amministrazione.

I Soci sono tenuti al pagamento entro il 31 marzo di ogni anno della quota d'iscrizione.

Per l'ammissione, il candidato deve avere compiuto almeno 14 anni e sottoscrivere un'apposita domanda con la quale si assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni dell'assemblea.

L'ammissione a Socio deve essere approvata dall'Organo di amministrazione il quale ha facoltà di accettare o meno la domanda d'ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di parere contrario l'Organo di amministrazione comunicherà all'interessato entro 60 giorni le motivazioni del rigetto della domanda, quest'ultimo potrà entro 60 giorni richiedere la pronunciazione sul caso del Collegio dei Probiviri.

Art.7 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali delle Giacche Verdi Friuli V.G. ODV sono costituiti da:

- Assemblea dei Soci
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un altro associato mediante delega scritta.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso d'assenza o impedimento dal Vicepresidente entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario; è convocata inoltre dal Presidente su richiesta della maggioranza dell'Organo di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione si dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita a tutti i Soci al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione od inserito nel suo sito internet o tramite avviso diffuso nei social network almeno otto giorni prima della data prefissata per l'assemblea ordinaria e quindici giorni prima per l'assemblea straordinaria.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o da un Amministratore avente maggiore anzianità come socio. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente nomina tre soci tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

La funzione di segretario della assemblea è svolta dal Segretario Amministrativo o un socio scelto dal Presidente. L'assemblea ordinaria è valida quando siano presenti od almeno rappresentati per delega metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, o qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto dovranno essere assunte con le maggioranze di cui all'art. 17 del presente statuto.

Le discussioni e delibere dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario Amministrativo o, in sua vece, da un componente indicato in assemblea) sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale o di avere copia su richiesta.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- elezione e revoca del Presidente e degli Amministratori, dei membri del Collegio dei Probiviri;
- esame e approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- discussione ed approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dall'Organo di amministrazione;
- adozione di provvedimenti sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni nei loro confronti;
- ogni altro argomento previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.9 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

Ha il compito di realizzare gli scopi sociali e ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare e dirigere l'Associazione.

In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- emanare qualsiasi normativa o disposizione per il buon funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in collaborazione con il Segretario Amministrativo;
- stabilire l'importo delle quote associative regionali;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande d'ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e per l'ordinamento delle sezioni periferiche;
- nominare il delegato tecnico regionale;
- nominare il Segretario Amministrativo che collabora nel tenere il registro degli associati, nel curare i contatti con le sezioni periferiche e nel redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono prese a maggioranza.

L'Organo di amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Comitato di Presidenza di cui fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Amministratore eletto.

L'Organo di amministrazione, eletto ogni quattro anni dall'assemblea ordinaria è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri oltre il Presidente, i membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dell'organo di amministrazione: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad altri Amministratori o semplici soci, incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente anche in modo informale con almeno otto giorni d'anticipo sulla data della riunione; l'Amministratore che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente può sostituirlo con il socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea dei Soci nelle precedenti elezioni.

L'Organo di amministrazione deve essere riunito almeno tre volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Organo di Amministrazione su richiesta scritta o verbale della maggioranza degli Amministratori. Le riunioni sono valide purchè siano presenti la maggioranza dei componenti compreso il Presidente, o il Vicepresidente nel caso di impedimento di quest'ultimo.

Art.10 PRESIDENTE

E' eletto dall'assemblea dei Soci e rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca l'Organo di amministrazione, lo presiede e ne firma le deliberazioni;

ha la facoltà di delegare e rappresentarlo, in caso di impedimento, il Vicepresidente o un membro dell'Organo di amministrazione.

Art.11 VICEPRESIDENTE

E' nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e con i modi previsti dallo statuto.

Art.12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da un presidente e da due giudici che non abbiano altra carica in organi sociali delle Giacche Verdi; possono partecipare con voto consultivo alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione; è competente a giudicare sulle istanze di rigetto dell'ammissione a soci, su tutte le istanze dei soci avverso alle decisioni degli organi associativi ovvero su tutte le infrazioni commesse dai soci a comminare rispetto a queste le relative sanzioni di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Le sanzioni sono eseguite dal Presidente non appena il provvedimento sia divenuto definitivo.

Art.13 NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile o per tramite di terzi d'inosservanza, per malafede o colpa grave, dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

L'azione disciplinare può essere promossa dal Presidente, dall'Organo di amministrazione, dai membri del Collegio dei Probiviri, dai Delegati Tecnici dell'Associazione e anche su segnalazione di chiunque abbia interesse o se ne assuma la piena responsabilità.

Le sanzioni disciplinari sono:

- il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- la sospensione temporanea da ogni attività ad un massimo di un anno;
- l'interdizione da una carica sociale fino massimo di diciassette mesi;
- la radiazione ed il ritiro definitivo della tessera sociale;

la recidiva unica o generica è considerata un'aggravante. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza semplice. Il socio da sanzionare ha diritto di replica in Collegio entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, prima che questo ratifichi il provvedimento.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art.14 BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente gli amministratori in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il conto consuntivo è elaborato dall'Organo di amministrazione. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative all'anno in trascorso.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dall'Organo di amministrazione. Esso contiene suddivisi per singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Sono approvati entro il 30 aprile dall'assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti e depositati presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati da ogni aderente.

Art.15 PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributo dagli aderenti;
 - b) contributo da privati;
 - c) contributi dallo Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivati da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs 117/2017 e relative norme di attuazione.
- I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. Essi sono collocati nella sede sociale ed elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli aderenti.
 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.16 SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione disposta per legge, di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

La proposta di scioglimento può essere presentata anche dall'Assemblea straordinaria su richiesta di 4/5 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

Art.17 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo statuto dovranno essere assunte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi con il voto favorevole di 2/3 dei soci aventi diritto.

Art.18 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'Associazione durante l'attività svolta per la stessa sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 D. Lgs 117/2017 e successive integrazioni.

Art.19 RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi contro i danni derivati da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla sua attività.

Art.20 PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D. LGS 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs 117/2017 ed alle relative norme di attuazione, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.22 NORME TRANSITORIE

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS stesso.

L'applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/2017.